

(N. 1296)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro della Pubblica Istruzione**

(GONELLA)

di concerto col **Ministro del Tesoro**

(PELLA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 SETTEMBRE 1950

Mantenimento in servizio, per l'anno scolastico 1949-50, del personale direttivo ed insegnante degli istituti e delle scuole di istruzione secondaria ed artistica, raggiunto dai limiti di età per il collocamento a riposo.

ONOREVOLI SENATORI. — A norma dell'articolo 2 del regio decreto-legge 24 aprile 1935, n. 563, i capi di istituto e i professori sono collocati a riposo dal 1° ottobre dell'anno solare in cui compiono il 65° anno di età. Precedentemente, il limite di età era fissato a 70 anni. Tuttavia, sia nell'interesse della scuola, che molto si giova del personale avente lunga esperienza didattica, sia per attenuare il disagio avvertito dalla categoria per effetto dell'abbassamento del limite di età disposto col citato decreto del 1935, l'Amministrazione è stata per legge autorizzata a differire, negli anni decorsi, il collocamento a riposo del suddetto personale « idoneo a prestare profi-

cuo servizio » oltre il 65° anno, ma non oltre il 70°.

Agli stessi fini è ispirato il presente disegno di legge, che, nel testo dell'articolo 1, ripete, per l'anno scolastico 1949-50, la norma contenuta nella legge 26 febbraio 1949, n. 93, per gli anni scolastici 1947-48 e 1948-49.

Con l'articolo 2 si mira a dirimere ogni possibile dubbio circa l'applicazione, al personale mantenuto in servizio, dei miglioramenti di carriera concessi, col decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1642 e dei benefici comunque relativi allo sviluppo economico e di carriera nel ruolo di appartenenza.

Il Ministero del tesoro si è espresso in senso pienamente favorevole.

## DISEGNO DI LEGGE

## Art. 1

I presidi, i direttori e i professori degli istituti e delle scuole d'istruzione media, classica, scientifica, magistrale, tecnica ed artistica e delle scuole e dei corsi di avviamento professionale che si trovino nelle condizioni stabilite dal regio decreto-legge 24 aprile 1935, numero 565, per il collocamento a riposo a decorrere dal 1° ottobre 1949, sono mantenuti in servizio per l'anno scolastico 1949-50, a loro domanda, e purchè siano riconosciuti idonei a prestare opera proficua alla scuola.

Sono altresì mantenuti in servizio, per lo stesso anno e alle stesse condizioni, coloro che furono trattenuti nell'anno scolastico 1948-49, con esclusione di coloro che nell'anno solare 1949 abbiano compiuto il 70° anno di età.

## Art. 2.

Durante il periodo di mantenimento in servizio, disposto ai sensi della presente legge o della legge 26 febbraio 1949, n. 93, il suddetto personale rimane iscritto, ad ogni effetto, nel ruolo di appartenenza.